

Illustre Commissario

faccio seguito ad un'iniziativa d'ufficio intrapresa dal mio predecessore, prof. Alessandro Corbino (prot. 49/07, 16 febbraio 2007).

A distanza di circa un anno dalla predetta iniziativa si ripropone per i cittadini catanesi il "problema Tarsu". Vicenda questa particolarmente odiosa per il contribuente per tutta una serie di ragioni che vanno dall'esosità della tassa rispetto ad un servizio non proprio impeccabile agli errori riscontrati sulle bollette (intestate a persone defunte o calcolate su una metratura non corrispondente alla reale grandezza dell'immobile posseduto). Senza trascurare i disagi a cui stanno andando incontro i cittadini, costretti a lunghe attese negli uffici di palazzo dei Chierici.

Ritengo necessario, così, occuparmi di questa annosa vicenda, sperando di poter contribuire a fare chiarezza sul "problema Tarsu". Obiettivo del presente parere è anche quello di proporre i mezzi e di individuare i rimedi più opportuni per l'eliminazione di eventuali comportamenti non corretti posti in essere nello svolgimento dell'azione amministrativa in questione.

Si impone, innanzitutto, una ricostruzione cronologica delle delibere e della normativa che regolano l'intera materia.

Il primo e più lontano dato di riferimento può essere considerato la deliberazione consiliare n. 15 del 28 febbraio/1 marzo 1997. Con essa venivano introdotte tutta una serie di modifiche rispetto al regolamento al tempo vigente. Le più rilevanti erano relative ad *a)* una nuova determinazione della classificazione delle categorie, con coefficienti compresi tra un minimo di lire 1.500 a mq ed un massimo di lire 15.000 a mq ed alla *b)* determinazione nella misura del 15% del costo dello "spazzamento esterno". In questo modo si individuava in lire 67 miliardi il costo complessivo del servizio e si fissava in lire 33,5 miliardi l'ammontare della tassa da iscrivere a bilancio (corrispondente al limite di copertura del 50,1%).

Dopo tre anni vi è un provvedimento (n. 22 del 29 febbraio 2000) dell'allora Commissario straordinario dott. Piraino, nel quale venivano decise *a)* agevolazioni per chi attuasse la raccolta differenziata, *b)* riduzioni della tassa per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali, *c)* determinazioni della tassa per le superfici a smaltimento giornaliero, *d)* riclassificazione delle categorie (con tariffe comprese tra un minimo di lire 2.500 al mq ed un massimo di lire 17.300 al mq). In questo modo veniva determinato il gettito previsto in lire 44 miliardi (corrispondente al limite di copertura del 58,02%), valutando, altresì, l'incidenza del costo dello "spazzamento esterno" nella misura del 13%.

Successivamente, con delibera di giunta n. 183 del 16 febbraio 2002, si decideva l'aumento "su base annua", a decorrere dall'1 gennaio 2002 (la tassa restava ricompresa tra un minimo di € 1,42 e un massimo di € 9,83).

Il 22 dicembre 2005, con deliberazione consiliare n. 75, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 e del bilancio pluriennale 2005/2007 veniva determinata in € 32.287.800 la previsione del gettito per l'anno 2005. Tale previsione teneva conto "dell'aumento tariffario della tassa nella misura del 15,95% del costo del servizio per l'anno 2005" (previsto nella misura totale di € 47.951.401,48 che, considerata la data di approvazione del bilancio previsionale, rappresentava, in realtà, il costo effettivamente sopportato per l'anno 2005). In questo modo la copertura percentuale totale determinata sarebbe stata pari al 67% del costo sopportato (percentuale che risultava corrispondente al 51,95% di copertura precedente, aumentata del 15,95%, così come deliberato per l'anno 2005). Si statuiva, inoltre, che per gli anni 2006 e 2007 sarebbe stata facoltà del Consiglio comunale mantenere una copertura dei costi a carico del Comune pari al 15,95% (con l'elevazione della copertura percentuale all'84,05%) o coprire l'intero ammontare del costo del servizio con la tassa.

L'8/9 novembre 2006, con deliberazione consiliare n.67, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e si confermava il costo del servizio a carico del Comune nella misura del 15,95%. Nell'approvazione del conto consuntivo 2006 (deliberazione consiliare n. 11 del 23 febbraio 2008), però, a fronte di una previsione di entrate derivanti dalla tarsu di € 44.500.000,00 si registravano minori entrate per € 10.859.923,74. Rispetto al disavanzo complessivo per l'esercizio 2006, quantificato in € 58.951.744,55, gli stessi uffici individuavano in € 11.625.000,00 la parte relativa, appunto, ai "crediti di dubbia e difficile esazione per effetto del contestato aumento della tariffa tarsu 2006 ...". E', quindi, la stessa amministrazione che solleva delle perplessità sull'intera vicenda.

Rispetto a questa ricostruzione si pongono, allora, tutta una serie di dubbi e di interrogativi ai quali, sulla scorta della documentazione disponibile, non è possibile fornire risposte adeguate e soddisfacenti, rassicuranti soprattutto per il contribuente.

Innanzitutto: quando e con quale deliberazione è stata fissata la misura del 58,02% rispetto a quella del 50,01% stabilita con delibera consiliare n. 15 del 28 febbraio/1 marzo 1997? Perché è stata rivista la classificazione delle categorie e quali criteri sono stati seguiti dal Commissario nella nuova determinazione dei coefficienti (il coefficiente minimo cresce del 66% circa, quello massimo cresce del 15% circa)? E ancora. Dal prospetto fornito dagli uffici finanziari in data 27 febbraio 2007 sembrerebbe risultare che l'espressione "su base annuale" sia stata interpretata, negli anni successivi al 2002, dai medesimi uffici come "legittimante" un'annuale elevazione delle tariffe del 10%. Questa elevazione, non applicata per gli anni 2003 e 2004, verrebbe applicata, però, nel 2005, ma con un calcolo apparentemente comprensivo della mancata elevazione per gli anni precedenti. In questo modo la tariffa minima di € 1,42 diventerebbe di € 1,93 per il 2005 (benché sia stata applicata ancora per il 2003 e il 2004 quella di € 1,42); quella massima passerebbe da € 9,83 a € 13,36.

Le nostre perplessità non si esauriscono. Infatti, l'atto deliberativo con il quale sono intervenute le ultime determinazioni in aumento è stato approvato nel dicembre del 2005, ben oltre il termine ultimo del 31 maggio 2005, violando, in questo modo, l'art. 1 del D.L. n. 44 del 31 marzo 2005.

Sempre rispetto al bilancio previsionale del 2005 altri interrogativi si pongono. Su quale ammontare di costi è stata calcolata la copertura percentuale applicata? A prima vista, si direbbe sull'ammontare totale. Come mai? Non valgono più i costi del servizio relativi allo "spezzamento esterno" o alle superfici nelle quali si producono rifiuti speciali? Quali ragioni hanno giustificato la lievitazione dei costi del servizio, praticamente raddoppiati nel giro di otto anni (1997/2005), con un'impennata particolare negli ultimi esercizi? Un incremento percentuale delle tariffe del 10% per anno, a partire dal 2002 e fino al 2005, non aveva già portato la copertura percentuale ben oltre la soglia precedentemente fissata (sia che fosse quella del 58,02% sia che fosse quella diversa e inferiore del 51,95%)? E tutto questo anche in considerazione del fatto che, nel periodo in questione, i costi del servizio iscritti a bilancio sono risultati sostanzialmente stabili. E ancora. La copertura percentuale del 51,95% quando e con quale deliberazione è stata introdotta? Quando il Comune ha deciso, nel 2005, di rivedere l'applicazione della tassa, a quali superfici ha fatto riferimento, per le singole categorie? E' stata posta in essere dagli uffici una verifica di corrispondenza tra i criteri di progressione della tassa applicati, il rapporto relativo tra i coefficienti di categoria e le superfici assoggettate per ciascuna categoria, tale da mantenere il gettito complessivo nei limiti comunque della percentuale di copertura legittimamente fissata? Il recupero di evasione realizzato in che misura incide sulla rideterminazione della tassa per i contribuenti fedeli, considerato che il suo ammontare totale non può comunque eccedere la percentuale di copertura fissata per l'anno di riferimento? L'espressione "su base annua" come deve essere intesa? Farebbe riferimento al risultato dell'aumento stabilito, rendendo conseguentemente illegittimo ogni aumento del 10% ulteriore, rispetto al primo?

Un ultimo interrogativo si impone. Sono state trasferite le competenze relative alla gestione dei rifiuti dal Comune alla Società d'ambito territoriale – Ato 4? E se no, per quali ragioni ritarda ancora detto trasferimento, previsto nell'esercizio 2006? Gli effetti del passaggio da "tassa" a "tariffa" sarebbero, ovviamente, estremamente benefici per tutti i contribuenti.

Dalle considerazioni su esposte nasce il dubbio che l'intera materia relativa alla tassazione dei "rifiuti solidi urbani" sia stata gestita dagli uffici finanziari con approssimazione e superficialità. Un eventuale approfondito controllo giurisdizionale potrebbe comportare l'individuazione di profili di illegittimità negli stessi atti amministrativi a base dell'attuale tassazione, con il conseguente concreto rischio di un grave danno per le casse comunali (e, dunque, in definitiva, per gli stessi cittadini).

Visto che sono ancora aperti i termini per impugnare le cartelle (per la semplice ragione che esse non sono ancora state notificate) ed è comunque possibile anche a coloro che avessero già provveduto al pagamento, sulla base degli avvisi informali o delle cartelle notificate negli anni precedenti, ripetere i pagamenti indebiti

eventualmente eseguiti, entro due anni dal pagamento (se effettuato prima del 2006), entro cinque anni dal pagamento (se effettuato a partire dal 2007), Le chiedo se non sia opportuno deliberare una moratoria dell'intera vicenda, invitando i contribuenti a non eseguire i pagamenti richiesti, procedendo, contestualmente, al riordino della materia e all'emissione di nuove corrette e trasparenti cartelle (riconoscendo ai singoli contribuenti gli importi già eventualmente versati, a titolo di anticipazione sull'effettivamente dovuto).

Catania 3 marzo 2008

Con ossequi